

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3039 del 24/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta TERREMERSE SOC.COOP con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) in Via Ca del Vento n. 21 ed attività nel Comune di Argenta (FE), Località Filo, Via Lodigiana n. 1; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE CEREALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3079 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3696/2019/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **TERREMERSE SOC.COOP** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) in Via Ca del Vento n. 21 ed attività nel Comune di Argenta (FE), Località Filo, Via Lodigiana n. 1; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE CEREALI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 10/01/2019, assunta al P.G. dell'Ente al n. 838 ed integrata in data 16/01/2019 e registrata al prot. dell'ente n. 1356 , Pratica SUAP n. 26/2019, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 0001573 del 17/01/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE al n. PG/2019/11383 del 23/01/2019, dalla ditta **TERREMERSE SOC.COOP** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) in Via Ca del Vento n. 21 ed attività nel Comune di Argenta (FE), Località Filo, Via Lodigiana n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE CEREALI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura, le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che con nota Prot. Gen. n. PG/2019/25860 del 18/02/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle varie fasi di trattamento dei cereali;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2019/43275 del 18.03.2019 con la quale, esaminata la documentazione tecnica presentata dalla Ditta e valutato che:

- l'impianto in oggetto era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto P.G. 98486 rilasciato dalla Provincia di Ferrara il 18/10/2005;
- per le emissioni già autorizzate, ora denominate **E1** (Fossa di ricevimento), **E2** (Pre-pulitura) ed **E3** (Scarico su camion) la Ditta conferma i parametri, i limiti e gli impianti di abbattimento già autorizzati;
- vengono dichiarate otto nuove emissioni **E4**, **E5**, **E6**, **E7**, **E8**, **E9**, **E10** ed **E11** asservite a quattro sili di stoccaggio (due sfiati per ciascuno);
- le emissioni derivanti da tali sili possono rientrare tra quelle scarsamente rilevanti indicate nell'art. 272 co.1 di cui alla lettera m) – punto 1 – parte I – allegato IV – D.Lgs. 152/06 che non necessitano di autorizzazione;

è stata espressa una valutazione favorevole al rilascio del nuovo Atto confermando i parametri, i limiti e gli impianti di abbattimento autorizzati con atto P.G. 98486 rilasciato dalla Provincia di Ferrara il 18/10/2005;

RICHIAMATA la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. Gen n. 0014783 del 31-05-2019, assunta al P.G. di ARPAE in data 03/06/2019 con il n. PG/2019/87015, con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri:

- Parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 0014414 del 29-05-2019, per quanto di competenza, a condizione che nell'atto autorizzativo vengano interamente richiamate le prescrizioni di cui al:
- parere favorevole condizionato di Hera prot. 18458 del 18 febbraio 2019 in merito alla matrice scarichi;
- parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio Territoriale relativamente all'impatto acustico pervenuto al protocollo dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 12768 del 14/05/2019.
- Parere favorevole dell'AUSL relativamente all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera, visto l'esito del sopralluogo eseguito in data 29/01/2019 (Verb. 484/2019), valutati gli elaborati e le relazioni tecniche presentati e ritenuto che l'attività in essere non rientra tra l'elenco delle attività delle Industrie Insalubri di cui al Decreto 05/09/1994;
- Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 2463 del 18/02/2019 allo scarico denominato S2 di acque meteoriche nello "Scolo Bovi";

VISTO il NULLA OSTA di Hera prot. 18458 del 18 febbraio 2019 allo scarico in pubblica fognatura (Punto di scarico finale in pubblica fognatura di reflui civili contraddistinto in planimetria con la sigla S1), escluso ogni altro recapito, delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, nella Fognatura Pubblica di tipo misto di via Lodigiana servita Depuratore di Argenta Loc. Filo, Via De Amicis

con la raccomandazione che Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, allegati all'istanza di AUA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e pertanto il suddetto scarico S1 non necessita di titolo abilitativo in quanto scarico domestico;

CONSIDERATO che lo scarico contrassegnato con "S2" nella pianta planimetrica allegata all'istanza di AUA che immette nella linea idraulica denominata Scolo Bovi derivante unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di dilavamento delle aree esterne non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dell'ufficio Suap dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **TERREMERSE SOC.COOP.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) in Via Ca del Vento n. 21 ed attività nel Comune di Argenta (FE), Località Filo, Via Lodigiana n. 1, codice fiscale e partita Iva n. 00069880391, per l'esercizio dell'attività di **STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE CEREALI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1, E2, E3** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 fossa di ricezione	E2 prepulitura	E3 riconsegna cereali
Portata (Nm ³ /h)	50.000	4.000	1.650
Durata (h/giorno)	7	7	7
Altezza minima (m)	9,3	3,2	8,8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

- 3) Per le emissioni **E1, E2, E3** dovranno essere osservate le seguenti procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2, E3**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
 - 4) **La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni E1, E2, E3 con periodicità almeno annuale**;
 - 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di **30 giorni** prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 - 6) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 - 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
 - 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione

del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

Le otto emissioni contrassegnate con **E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10** ed **E11** asservite a quattro sili di stoccaggio (due sfiati per ciascuno) possono rientrare tra quelle scarsamente rilevanti indicate nell'art. 272 co.1 di cui alla lettera m) – punto 1 – parte I – allegato IV – D.Lgs. 152/06 che non necessitano di autorizzazione.

C) IMPATTO ACUSTICO

Si dovranno quindi osservare le seguenti prescrizioni:

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

- per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività. Non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area della Soc. per la sosta degli autocarri o dei mezzi di consegna in uso ai Soci;
- le fasi di carico-scarico dei materiali, così pure gli apparati in suo, potranno essere attivi solo in orario diurno (06,00-22,00).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.